



COMUNE DI ORNICA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO
SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE**

(ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 31/2008)

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Elenco delle strade, mulattiere e sentieri	3
Art. 3 - Condizioni di sicurezza	3
Art. 4 - Libera circolazione senza permesso	3
Art. 5 - Soggetto Gestore	4
Art. 6 - Segnaletica e barriera	4
Art. 7 - Ordinanza di chiusura.....	4
Art. 8 - Mezzi autorizzabili	4
Art. 9 - Assunzione di responsabilità e norme di comportamento per gli utenti	5
Art. 10 - Danni e cauzioni.....	5
Art. 11 - Fondo per la manutenzione	5
Art. 12 - Giornata delle strade pulite.....	6
Art. 13 - Permessi	6
Art. 14 - Soggetti titolari dei permessi	7
Art. 15 - Contributo alle spese di manutenzione	7
Art. 16 - Registro dei permessi	7
Art. 17 - Convenzione per lavori	8
Art. 18 - Aspetti tecnico-gestionali	8
Art. 19 - Transito con mezzi motorizzati su mulattiere e sentieri	8
Art. 20 - Competizioni e altre manifestazioni	8
Art. 21 - Vigilanza	8
Art. 22 - Sanzioni	8
Art. 23 - Entrata in vigore	9

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Ornica (BG).
2. Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana e Regione nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - sono finalizzate prevalentemente al transito di automezzi ad uso forestale o pascolivo;
 - sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della Strada.
3. Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistico-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
4. Le presenti norme saranno applicate, previo accordo dei Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.
5. Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato, ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 31/2008.

ART. 2 - ELENCO DELLE STRADE, MULATTIERE E SENTIERI

1. Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale e sono riportate in allegato A.
2. L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o di iniziativa della Comunità Montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade.
3. L'elenco delle mulattiere e dei sentieri oggetto del presente regolamento sono quelle riportate in allegato B.

ART. 3 - CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e la segnaletica prevista dal Codice della Strada.
2. Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento accetta incondizionatamente il regolamento stesso e, chiedendo il permesso di transito, solleva automaticamente da ogni responsabilità il Sindaco e il Soggetto Gestore da danni, incidenti, anche mortali, che possano occorrere per qualsiasi causa o motivo, in particolare per la presenza di pericoli oggettivi, ostacoli e la mancanza di segnaletica e di condizioni di sicurezza, nonché per la propria negligenza.
3. Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal Soggetto Gestore, il transito di tutti gli automezzi a motore sulle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 31/2008.

ART. 4 - LIBERA CORCOLAZIONE SENZA PERMESSO

1. Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, tutti i mezzi di soccorso o di polizia, nonché tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di Protezione Civile, di antincendio boschivo, gli automezzi di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità Montana, del Parco e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio e purché consapevoli dei rischi potenziali durante il transito.

ART. 5 - SOGGETTO GESTORE

1. Soggetto Gestore delle strade, delle mulattiere e dei sentieri oggetto del presente regolamento è il Comune.
2. Il Soggetto Gestore:
 - può determinare il carico massimo transitabile sulle singole strade, mulattiere e sentieri o su tratti di esse;
 - determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto precedente, anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - rilascia e registra i permessi di transito;
 - incassa i proventi della vendita dei permessi di transito;
 - cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71, comma 2, del R.R. n. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - propone al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari.
 - il Sindaco vigila sull'operato del Soggetto Gestore.

ART. 6 - SEGNALETICA E BARRIERA

1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto Gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Comune di Ornica strada agro-silvo-pastorale, divieto ai non autorizzati R.C. 26 – 03 Ord. n. 1-10".
2. Analogamente, il Soggetto Gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
3. Nel caso di mulattiere e sentieri, i percorsi, indicati in allegato B, soggetti al traffico motorizzato dovranno essere identificati col divieto alla circolazione pedonale e ciclabile.
4. Il Soggetto Gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento.
5. Copia della chiave è messa a disposizione della locale Stazione dei Carabinieri Forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4, comma 1.
6. In alternativa o in aggiunta alla barriera, il Soggetto Gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto.

ART. 7 - ORDINANZA DI CHIUSURA

1. Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi.
2. L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali e agli altri Soggetti preposti ai controlli.

ART. 8 - MEZZI AUTORIZZABILI

1. Gli automezzi devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico, prevista dal gestore, in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportati in allegato A, specificatamente come di seguito indicato in tabella:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Larghezza minima (m)	Pendenza			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9

II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

2. Gli automezzi, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri di cui al presente regolamento accetta di:
 - essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettano la normativa vigente;
 - essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo e solleva il Comune e il Soggetto Gestore da ogni responsabilità per incidenti;
 - garantire comunque il rispetto delle norme di comportamento contenute nel Codice della Strada;
 - transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada;
 - transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 km/h, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sulla strada;
 - evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 - segnalare senza indugio ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare al Soggetto Gestore;
 - qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, non cedere le chiavi e non consentirne la riproduzione e richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio, o chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 - DANNI E CAUZIONI

- Tutti i titolari dei permessi debbono rispondere al Soggetto Gestore per danni da loro causati alla strada, mulattiere e sentieri dalla circolazione o dal mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo precedente.
- Il Soggetto Gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia dell'eventuale carico massimo trasportabile, e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino in caso di danni.
- In caso di danni, il Soggetto Gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 - FONDO PER LA MANUTENZIONE

- La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Soggetto Gestore.
- I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade" di cui all'art. 14.
- Il Comune si impegna a garantire direttamente al Soggetto Gestore eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria.

4. Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, in accordo col Comune, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica, parcheggi, applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

1. Il Comune e il Soggetto Gestore possono promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria della viabilità di cui al presente regolamento, preventivamente individuati dal Soggetto Gestore.
2. Il Soggetto Gestore può consentire che il lavoro svolto mediante una partecipazione attiva alla giornata sostituisca in tutto o in parte il pagamento del permesso di transito.
3. Il Soggetto Gestore provvede a:
 - Assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - Verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
 - Verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Soggetto Gestore può chiedere una preiscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti.

ART. 13 - PERMESSI

1. I permessi possono essere giornalieri, mensili o annuali.
2. Con la presentazione della domanda di acquisto o, per i permessi giornalieri, con l'acquisto, l'acquirente e utilizzatore dichiarano:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 11 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevoli che il Soggetto Gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada rispettino il Codice della Strada;
 - d. di sollevare il Soggetto Gestore da ogni responsabilità per ogni evento nefasto.
3. Il permesso giornaliero, che può essere acquistato anche presso esercizi commerciali convenzionati col Comune o specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa dell'automezzo.
4. Per tutti gli altri permessi è necessario presentare richiesta scritta al Comune, con le seguenti modalità:
 - La domanda, presentata su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa degli automezzi da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
 - Il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - . numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - . generalità della persona autorizzata;
 - . il periodo di validità;
 - . le strade interessate;
 - . i riferimenti normativi.
 - Il permesso viene rilasciato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato o su pdf stampabile, e deve essere sempre collocato sull'automezzo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
5. In occasione del rilascio del permesso, il Soggetto Gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
6. Il permesso può riguardare tutte le strade del Soggetto Gestore, solo alcune di esse o una sola.

ART. 14 - SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

1. Il permesso di transito può essere rilasciato dal Soggetto Gestore, con le modalità specificate, alle seguenti categorie di utenti:

Categoria	Utenti	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
A	Persone diversamente abili, aventi apposito contrassegno auto per persone con disabilità	ESENTE	1
B	Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi, raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento.	ESENTE	Tutti gli automezzi agricoli
C	Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche, divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da Enti pubblici, parrocchie, ONLUS o comunque senza fini di lucro).	1	Gli automezzi strettamente necessari
D	Proprietari, o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli).	1	1
E	Affittuari e usufruttuari di case serviti dalla strada	2	1
F	Residenti nel Comune per l'esercizio del diritto di uso civico sulle proprietà servite dalla strada	1	1
G	Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.)	ESENTE	1
H	Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche turistico, ricreative, feste, gare o manifestazioni diverse dal punto C, altra attività economica non finalizzata alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano.	2	1
I	Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o della pesca, per la raccolta di funghi e di tartufi, da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti.	2	1
L	Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi o per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso.	2	1

ART. 15 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

1. Il permesso è rilasciato, di norma, a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, delle mulattiere e dei sentieri, alle spese di manutenzione ordinaria.
2. Per le categorie di utenti A, B e F, i permessi sono gratuiti.
3. Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico automezzo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione dell'automezzo (es. vendita, furto o rottamazione di un

automezzo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio di un nuovo permesso in sostituzione di quello già rilasciato, che decade, senza spese ulteriori.

4. L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade e le condizioni da applicare per il rilascio dei permessi sono individuati dalla Giunta Comunale, in maniera tale da mirare alla copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

Fascia	Contributo giornaliero	Contributo mensile	Contributo annuale
1	€ 5,00	-	€ 20,00
2		€ 30,00 - € 40,00	€ 60,00

ART. 16 - REGISTRO DEI PERMESSI

1. I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
2. Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che si è preso carico della distribuzione.

ART. 17 - CONVENZIONE PER LAVORI

1. Il Soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
2. Il Soggetto Gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano, in tutto o in parte, il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 - ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

1. L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto delle presenti norme, sono demandate al soggetto gestore.
2. Per agevolare la fruibilità della strada e per ovviare ad alcune problematiche viabilistiche emerse, il Comune di Ornica e il Comune di Valtorta concordano che, per poter percorrere l'intera strada A.S.P. denominata "Ornica - Colle della Maddalena - Colle Dudello - Valtorta", sarà necessaria un'unica autorizzazione, indipendentemente dal Soggetto Gestore che ha provveduto al rilascio della stessa, specificando che, chiunque transiti sulla predetta strada, solleva automaticamente da ogni responsabilità il Sindaco e il Soggetto Gestore, come specificato all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 19 - TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI SU MULATTIERE E SENTIERI

1. Il transito su mulattiere e sentieri con mezzi motorizzati è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità forestale e silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei permessi quando dovuti.
2. I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune escludendo i percorsi:
 - a. inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla L.R. n. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico);
 - b. nelle aree protette e nei siti natura 2000 ove la normativa di settore vieta il traffico motorizzato.

ART. 20 - COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

1. Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessano le strade forestali e silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale, ai sensi dell'art. 59,

comma 4-bis, della L.R. n. 31/2008 e dell'art. 37 del R.R. n. 5/2007, su tracciati che non siano inseriti nella Rete escursionistica della Lombardia (L.R. n. 5/2017).

2. Nell'atto autorizzativo, si dovranno indicare i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo il versamento della cauzione o di una fidejussione.

ART. 21 - VIGILANZA

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza e i Carabinieri Forestali sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
2. La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere o qualsivoglia altra tecnologia disponibile.
3. Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere, per tempo, il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta o di apertura temporanea.

ART. 22 - SANZIONI

1. L'accesso con automezzi senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento, punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61, comma 10, della L.R. n. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 14, della L.R. n. 31/2008¹.
2. Il Soggetto Gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
3. Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981.
4. In caso di non esposizione del permesso di transito verrà emessa sanzione di €. 10,00;
5. Le infrazioni potranno essere rilevate dagli organi incaricati anche attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e/o telecamere lettura targhe comunali.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2025.

¹ Ultimo aggiornamento prima dell'approvazione della presente Deliberazione: Decreto n. 16446/2022 per il triennio 2023-2025, BURL n. 48 del 1° dicembre 2022 (*sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro*).

